PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 10

Fermo restando il disposto dell'art. 6 della legge 23 giugno 1904, n. 258 e degli articoli 4 e 9 della legge 15 luglio 1906, n. 326, lo stipendio delle classi transitorie, istituite con le stesse leggi nel personale d'ordine del Ministero del tesoro, delle avvocature erariali, delle delegazioni del tesoro, ed in quello degli ufficiali di scrittura delle Intendenze di finanza, e' aumentato da lire 1200 a lire 1500, con effetto dal 1° luglio 1907.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it